Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'amministrazione giudiziaria nei sequestri e nelle confische penali e di prevenzione

Le problematiche applicative

Relatore: Dott. Federico Loda

Sala conferenze ODCEC Verona

Verona, 17 ottobre 2018

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona

DEFINIZIONE E FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

- L'amministrazione giudiziaria di un'impresa (individuale o collettiva) si innesta nell'ambito del c.d. sequestro di prevenzione disciplinato dal II° comma dell'art. 321 c.p.p.

- La finalità dell'amministrazione giudiziaria è il **mantenimento dell'impresa in condizioni di legalità**. Se l'impresa si giustifica SOLO come strumento di riciclaggio e non ha prospettive per operare in condizioni di concorrenza ordinaria, non può essere mantenuta (1)

- (1) Cassano F., *Il sequestro dei beni nella procedura antimafia e la tutela dei creditori*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998, 269 ss.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO

- Il provvedimento di prevenzione è adottato usualmente dal Pubblico Ministero, su proposta del GIP e viene notificato all'amministratore giudiziario (*breviter* AG) dai militari della Guardia di Finanzia, che operano in veste di ufficiali di Polizia Giudiziaria.

- Il decreto viene notificato all'AG presso il suo ufficio ovvero gli può essere notificato presso la sede dell'impresa sottoposta a sequestro.

OPERAZIONI DI INVENTARIO

- In entrambi i casi, l'AG è tenuto a partecipare personalmente all'esecuzione del sequestro costituito dalle operazioni di inventario dei beni aziendali, operazioni che si svolgono presso le sedi dell'impresa colpita da sequestro di prevenzione. L'AG assisterà i militari nell'inventario dei beni che compongono il compendio aziendale sequestrato, fotografando tutto quanto viene sottoposto a sequestro.
- Il report fotografico sarà molto utile per corredare la relazione al magistrato.
- Al termine delle operazioni, l'AG sottoscrive il verbale di sequestro e viene così immesso nel possesso dei beni sequestrati, divenendone a tutti gli effetti custode ed amministratore.

GESTIONE AUTOMEZZI AZIENDALI

- L'AG avrà cura di farsi consegnare le chiavi degli autoveicoli e degli automezzi, per i quali – come noto – viene annotato il provvedimento di sequestro al PRA a cura del personale di P.G.

- L'AG tratterrà le chiavi degli autoveicoli non indispensabili al ciclo aziendale (p.e. autovetture degli amministratori) mentre assegnerà ufficialmente a ciascun dipendente le chiavi degli automezzi che sono invece indispensabili allo svolgimento delle attività imprenditoriali.

- L'AG predispone specifica autorizzazione alla circolazione, corredata di copia del provvedimento di nomina, precisando che il singolo automezzo è indispensabile allo svolgimento dell'attività aziendale, indicando le generalità del dipendente assegnatario ed i limiti all'utilizzo del mezzo.

RAPPORTI CON IL PROPOSTO (I)

- All'atto dell'accesso presso la sede dell'impresa l'AG ha modo di incontrare il titolare ovvero il legale rappresentante della società, salvo che non sia stato nel frattempo sottoposto a misure cautelari.

- E' richiesta all'AG massima accortezza, sensibilità e rispetto delle persone che avrà di fronte, sia illustrando le funzioni e mansioni inerenti il suo ufficio, sia rappresentando che il provvedimento di sequestro può essere revocato dallo stesso magistrato che lo ha disposto (in caso di errori, peraltro rari) ovvero che è possibile richiederne la riforma al Tribunale del Riesame. Sulla provvisorietà del sequestro è bene che anche l'AG ponga costante attenzione nell'adozione di scelte che possono riverberare effetti negativi sul patrimonio aziendale; l'incarico conferito dall'Autorità giudiziaria non è nell'esclusivo interesse dello Stato, ma anche dello stesso proposto.

RAPPORTI CON IL PROPOSTO (II)

- Dopo aver «rasserenato» il proposto, l'AG è chiamato ad assumere una importante decisione sulla opportunità di avvalersi, durante l'amministrazione giudiziaria, della collaborazione del proposto e/o dei suoi famigliari. Gli elementi su cui basare la decisione sono:
- atteggiamento manifestato dal proposto (più o meno collaborativo);
- esame delle motivazioni del sequestro riportate nel provvedimento del magistrato, laddove sono inquadrati i fatti che possono chiarire la contiguità del soggetto proposto rispetto al fenomeno mafioso;
- il confronto con la municipalità, nella persona del Sindaco, permette talvolta di acquisire ulteriori elementi per «pesare» l'affidabilità del proposto.

LA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE (I)

- La gestione ed amministrazione dell'impresa in sequestro rimarrà sempre compito esclusivo dell'AG, sotto la direzione del magistrato per le operazioni di amministrazione straordinaria.
- La sostituzione dell'amministratore è ineludibile qualora il proposto sia amministratore unico (o delegato) ovvero presidente del CdA della società sotto sequestro (ovvero titolare di impresa individuale).
- Qualora, il proposto non rivesta un ruolo apicale, si potrà ipotizzare di mantenere l'originale assetto manageriale, fermo restando che l'AG dovrà nello specifico valutare il grado di indipendenza ed autonomia gestionale del legale rappresentante. Particolare attenzione nel caso dei parenti stretti (figli, coniuge, cugini): assenza di soggezione alle direttive del proposto.

LA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE (II)

- La questione della sostituzione degli amministratori è indissolubilmente connessa all'esigenza di evitare il blocco dell'attività aziendale, conseguente all'allontanamento del "*key man*". L'AG, tratte le debite considerazioni sugli elementi individuati ed operate le opportune valutazioni (in particolare sul grado di inquinamento malavitoso che spesso traspare dalla lettura dell'ordinanza di sequestro) dovrà adottare senza indugio le fondamentali decisioni necessarie per scongiurare il blocco dell'operatività aziendale.

- La sostituzione dell'amministratore potrebbe così accompagnarsi all'assunzione del proposto alle dipendenze della società, assegnandoli financo il ruolo di **preposto alla gestione** laddove specifiche discipline di settore lo richiedessero (tipico il caso del settore dell'autotrasporto).

LA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE (III)

- È indispensabile predisporre un "ordine di servizio" che definisca l'ambito operativo e delimiti i poteri del coadiutore, esplicitando che la **contravvenzione alle istruzioni impartite dall'AG può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, ivi incluso il licenziamento**.
- Laddove la situazione dovesse risultare fortemente inquinata sotto il profilo della contiguità al contesto mafioso, sarà necessario procedere con **la nomina di un ausiliario di fiducia**, munito di specifiche capacità manageriali (difficoltà ad individuare nel breve termine un *manager* che si assuma la gestione operativa dell'impresa sotto sequestro.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

LA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE (IV)

- Il VI° comma dell'art. 41 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Testo Unico delle Leggi Antimafia) disciplina il potere dell'AG di convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, richiedendo la preventiva autorizzazione del giudice delegato.
- Si ritiene che l'adozione di un provvedimento di urgenza, congruamente motivato, possa essere oggetto di successiva ratifica da parte del giudice delegato.
- Così che si dovrà, se del caso, procedere durante le operazioni di inventario, a svolgere l'assemblea ordinaria finalizzata alla formalizzazione delle decisioni prese dall'AG.

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (I)

- L'AG deve preventivamente comprendere, anche con l'assistenza del consulente del lavoro, del personale in amministrazione e dei *managers:*
- come si struttura e si sviluppa il ciclo operativo;
- individuarne i punti di forza e di debolezza, i fattori critici e le diseconomie

in modo da definire l'organigramma e la pianta organica

- particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione di situazioni di contiguità di ciascun dipendente con il soggetto proposto così da "*valutare il grado di caratterizzazione che la componente mafiosa genera nella conduzione dell'impresa*". (2)
- (2) Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco, *Manuale dell'amministratore giudiziario*, 2011, 654 ss.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (II)

- L'AG incontrerà successivamente la forza lavoro, procedendo con l'appello nominale dei dipendenti per verificare eventuali assenze ed il motivo (non è improbabile che alcuni soggetti in forza all'impresa lo siano solo per questioni di comodo).
- L'AG illustrerà, **in termini quanto più comprensibili e possibilmente rassicuranti**, non solo la natura, ma anche le potenziali conseguenze del sequestro dell'impresa, avendo cura di rimarcare in particolare che il compito dell'AG è di mantenerne il valore economico e la capacità reddituale, financo di aumentarla.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (III)

- Le finalità che l'AG deve perseguire nell'amministrazione e gestione dei beni sequestrati sono chiaramente individuate dal V° comma dell'art. 35 del D.Lgs 159/2011: "*egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi*".

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (IV)

- E' necessario che l'AG partecipi alla forza lavoro gli **obiettivi** dell'amministrazione giudiziaria e **le iniziative e strategie** finalizzate al loro conseguimento:
- il mantenimento del livello occupazionale;
- la stabilizzazione dei lavoratori precari;
- il ripristino della legalità;

Sono gli obiettivi primari dell'AG, che si potranno conseguire anche con il concorso e la collaborazione (determinanti) dei lavoratori dipendenti

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (V)

- L'esperienza insegna come il «tasso di abbandono» dei dipendenti, ovvero l'incidenza delle dimissioni dei lavoratori nell'immediatezza del provvedimento, sia misura attendibile del grado di inquinamento dell'impresa sequestrata.
- Per altro verso la numerosità delle "dimissioni della prima ora" viene a configurarsi come elemento qualificante sul quale l'AG può svolgere le sue considerazioni in relazione alle prospettive di continuità del business aziendale.

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (VI)

- In tema di relazioni con il personale, la presenza delle organizzazioni sindacali è da salutare con favore. La loro presenza è apprezzabile da parte dell'AG come «serietà» ovvero distanza/affrancamento dei lavoratori dalle logiche mafiose.
- Al contrario, l'assenza di sindacati in azienda non implica necessariamente che il contesto sia altamente inquinato. Solo la percentuale delle defezioni potrà fornire la misura della contiguità dell'impresa all'universo mafioso e l'intensità della sua forza attrattiva.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

GESTIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE (VII)

- Per le ragioni espresse, è opportuno che l'AG attenda qualche giorno prima di relazione il magistrato sulla forza lavoro, riassumendo in apposita nota informativa le peculiarità del *business*, il modello organizzativo, l'organigramma, le procedure decisionali ed operative, la presenza delle organizzazioni sindacali, le defezioni «spontanee».

- La raccolta delle informazioni sarà indispensabile all'AG per formulare le considerazioni in ordine al mantenimento della forza lavoro e conseguentemente alla conferma dei contratti di lavoro in essere.

- L'AG si riserverà di procedere con licenziamenti del personale ovvero adottare altri provvedimenti (CIG, aspettativa, mobilità) in funzione di sopravvenute esigenze, ovvero al manifestarsi di elementi specifici che rendano opportuno l'allontanamento di uno o più dipendenti.

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (I)

- Senza indugio l'AG informa (anche telefonicamente) i direttori delle filiali dei vari Istituti di credito in ordine al sequestro.
- L'AG deve, a mezzo pec o raccomandata, informare le banche, finanziarie, etc. dell'intervenuta amministrazione giudiziaria, precisando che: (i) dalla data del sequestro in poi tutte le disposizioni di pagamento saranno eseguite solo se preventivamente autorizzate dall'AG, (ii) i pagamenti saranno così eseguiti solo con bonifico e riguarderanno esclusivamente i debiti sorti in corso di procedura, (iii) gli assegni con firma del proposto e pervenuti all'incasso in data successiva al sequestro non potranno essere pagati.
- Il sequestro impone il ritiro di tutte le tessere bancomat e delle carte di credito in circolazione e la loro riconsegna all'istituto di emissione.

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (II)

- Al personale amministrativo viene lasciata la possibilità di accedere *all'home banking*, esclusivamente in modalità di visualizzazione. Le varie disposizioni di pagamento vengono preventivamente esaminate dall'AG il quale provvede (anche telefonicamente) a fornire i codici operativi emessi dal «*token*» e necessari per completare l'operazione.

- Può capitare che a seguito della notifica del sequestro l'Istituto vincoli le somme presenti sul conto corrente al FUG, Fondo Unico di Giustizia istituito dall'art. 61, comma III, DL n. 112/2008 (gestito da Equitalia Giustizia). È bene precisare che dal FUG sono tassativamente esclusi i conti facenti parte di imprese e/o di aziende sottoposte a sequestro. Ne dovrà essere richiesta l'immediata restituzione e ripristino nella disponibilità a favore dell'amministrazione giudiziaria.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (III)

- Il secondo giorno dell'incarico è dedicato alle riunioni con i responsabili *corporate* delle banche per:
- deposito delle firme;
- ripristino dell'operatività a seguito del blocco dei conti causato dal sequestro;
- accertamento degli assegni in circolazione (l'AG dovrà dare disposizione di non pagare assegni a firma del proposto con data successiva al sequestro, specificando come causale del rifiuto "mancanza di autorizzazione");
- la restituzione delle carte di credito e bancomat;
- mantenimento delle linee di affidamento.

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (IV)

- È fuori luogo sperare nel mantenimento delle condizioni contrattuali preesistenti, poiché l'istituto rivedrà tempestivamente al ribasso il *rating* dell'impresa in sequestro.

- Risulta così determinante far comprendere agli interlocutori come il sequestro si ponga quale provvedimento provvisorio che potrà essere revocato, anche nel breve termine di alcune settimane, dal Tribunale del Riesame (o anche a distanza di un anno, all'esito del pronunciamento della Corte di Cassazione).

- Altrettanto importante è convincere gli interlocutori finanziari che la figura dell'amministratore giudiziario costituisce il più autorevole presidio di legalità: paladino della Legge deputato dall'Autorità giudiziaria a bonificare e sanare l'impresa.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (V)

- Non è un compito agevole, non solo per la limitata conoscenza ed affinità dei dirigenti bancari locali con queste situazioni (e ciò, sotto un certo profilo, non può che essere confortante), ma anche perché *i sistemi informatici in uso alle banche non sembrano facilmente gestibili (!)*
- Poco pregio e scarsa potenzialità è da riservare all'ipotesi di prospettare azioni legali in caso di anticipata risoluzione del rapporto bancario (ovvero di riduzione o azzeramento delle linee di affidamento).

RAPPORTI CON LE BANCHE, LE FINANZIARIE, I LEASING (VI)

- La banca sarà informata che l'art. 56 del D.Lgs n. 159/2011 «dei rapporti pendenti» consente all'AG di sospendere l'esecuzione del contratto ineseguito ovvero non compiutamente eseguito all'atto del sequestro, che sarà oggetto di accertamento secondo le disposizioni degli artt. 57 e seguenti del D.Lgs 159/2011.

- Anche la disposizione dell'art. 55 del Testo Unico rafforza la posizione contrattuale dell'AG che potrà beneficiare della inopponibilità all'amministrazione giudiziaria delle azioni esecutive già iniziate ovvero intraprese successivamente alla data del sequestro.

- L'AG per mantenere integre le linee di affidamento, potrà negoziare una revisione (non eccessivamente) peggiorativa delle condizioni economiche per compensare l'Istituto del (presunto) maggior rischio.

RAPPORTI CON I FORNITORI (I)

- È pressoché scontato che alcuni fornitori dell'impresa sequestrata promuoveranno «spontaneamente» una revisione del fido commerciale e dei termini di pagamento.
- I temi e le problematiche da affrontare e risolvere con i principali fornitori replicano in buona sostanza quelli già affrontati dall'AG con il ceto bancario.
- Il fornitore «strategico» sarà posto di fronte alla possibilità di continuare a fornire l'impresa sotto sequestro alle medesime condizioni e modalità pregresse, ferme le condizioni di pagamento.

RAPPORTI CON I FORNITORI (II)

- L'art. 54 del D.Lgs 159/2011 disciplina il pagamento dei creditori prededucibili, ovvero dei debiti sorti nel corso del sequestro e che sono liquidi, esigibili e non contestati. Questi creditori sono soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione.

- L'AG, individuerà i fornitori c.d. «strategici» e li incontrerà per ufficializzare l'intervenuto sequestro e spiegarne le conseguenze. La volontà del fornitore di proseguire il rapporto potrà essere «stimolata» rappresentando che l'AG, *ex* art. 56 D.Lgs 159/2011 può subentrare nel contratto di fornitura rimasto ineseguito (o non compiutamente eseguito) assumendone tutti i relativi obblighi.

- All'esito delle interlocuzioni, l'AG predisporrà una specifica nota informativa con richiesta di autorizzare la prosecuzione dei contratti.

RAPPORTI CON I FORNITORI (III)

- L'AG dovrà informare dell'intervenuto sequestro tutti i fornitori riportati nella situazione patrimoniale alla data dell'esecuzione del sequestro stesso, richiedendo di precisare il loro credito, la scadenza ed eventuali diritti reali o personali sui beni (con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto).

- Queste informazioni sulla situazione del singolo fornitore, oltre a consentire di effettuare un primo riscontro sull'attendibilità delle risultanze contabili, trovano spazio nella relazione iniziale che l'AG presenterà al giudice delegato entro 30 giorni dalla nomina (ex artt. 36, 41 e 57).

- Gli accertamenti sui saldi verso fornitori, si rivelano estremamente preziosi per intercettare eventuali operazioni fittizie poste in essere tra imprese motivate dalle stesse finalità di quella sequestrata.

RAPPORTI CON I FORNITORI (IV)

- Non è da sottovalutare l'ipotesi di ricorrere alla revisione aziendale, al fine di limitare le responsabilità dell'AG nelle scelte di proseguire l'attività aziendale, nonché per fotografare, in modo dettagliato, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa sequestrata. (ipotesi aggiuntiva rispetto alla previsione dell'art. 41, comma1, lettera c obbligatoria per la proposta di prosecuzione)

- Si rende altresì necessario richiedere al Concessionario per la Riscossione l'estratto dei ruoli impagati dall'impresa.

- Così che l'AG avrà a sua disposizione ulteriori elementi di valutazione per definire il **quadro operativo dell'impresa sotto sequestro**, da utilizzare per il **giudizio prognostico sulle prospettive di prosecuzione dell'impresa**.

RAPPORTI CON I FORNITORI (V)

- Con la riforma del 2017 (Legge 17/10/2017, n. 161) il Legislatore ha disciplinato un importante strumento a disposizione dell'AG, il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, **sorti anteriormente al provvedimento di sequestro**, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

- Inoltre, nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività, il Tribunale può autorizzare l'AG a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

LA CONFERMA DEI RAPPORTI DI FORNITURA

- A mente dell'art. 56 del Testo Unico, l'AG può subentrare nei contratti di fornitura rimasti ineseguiti (o non compiutamente eseguiti) assumendone tutti i relativi obblighi.

- L'autorizzazione del giudice delegato è indispensabile per tutti i contratti in essere all'atto del sequestro: di lavoro, di locazione finanziaria, di noleggio, utenze, di locazione immobiliare, contratti di fornitura, etc.

- Particolare attenzione dovrà essere riservata alla conferma dei professionisti, in particolare il commercialista e l'avvocato dell'impresa sotto sequestro. L'eventuale conoscenza personale da parte dell'AG può rappresentare fattore determinante nella decisione di confermare o meno il mandato. Nel dubbio: risolvere il rapporto!

I RAPPORTI CON I CLIENTI (I)

- L'art. 41 del D.Lgs 159/1991 obbliga l'AG a riportare nella relazione iniziale «*indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale*» che riguarderanno i valori espressi dagli indicatori che compongono il «cruscotto aziendale»: forza lavoro, sistema bancario, fornitori e clienti.

- Qualora le prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale fossero oggettivamente fondate, l'AG predisporrà uno specifico *business plan*, denominato «**programma per la gestione dell'impresa**» proponendo le linee strategiche e gli interventi per un'efficiente gestione dell'impresa sotto sequestro.

- Il giudizio sulla continuità aziendale non può prescindere dal mantenimento dei rapporti commerciali con i clienti.

I RAPPORTI CON I CLIENTI (II)

- Non è infrequente osservare un rallentamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti, in particolare di quelli che utilizzano lo strumento del bonifico bancario. Queste pratiche debbono essere censurate dall'AG perché possono mettere a serio rischio la sopravvivenza dell'impresa sequestrata.

- Non è infrequente riscontrare che la committenza, a seguito dell'intervenuto sequestro, risolve unilateralmente il contratto. La motivazione più frequente è rappresentata dalla incompatibilità del sequestro di prevenzione con le *policies* aziendali (in particolare per i gruppi multinazionali), ovvero la presenza dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs 231/2001.

I RAPPORTI CON I CLIENTI (III)

- L'intervento in prima persona dell'AG può risultare determinante nello scongiurare un *effetto domino* sul ciclo attivo dell'impresa sotto sequestro.
- Particolarmente utile si rivela l'incontro con gli interlocutori apicali delle aziende clienti intenzionate a risolvere il rapporto commerciale, nel corso del quale l'AG confermerà la puntuale operatività del servizio svolto ovvero il rispetto dei tempi di lavorazione o consegna.
- L'AG, in modo semplice e comprensibile, dovrebbe riuscire a trasmettere sicurezza e prospettive di continuità aziendale, in presenza dei giusti presupposti, al fine di evitare che si ingeneri la convinzione che il sequestro patrimoniale antimafia possa condurre alla chiusura dell'attività.

MISCELLANEOUS (I)

- L'AG informerà l'Ufficio Postale sulla necessità di trattenere le raccomandate e più in generale la posta indirizzata all'impresa sotto sequestro, concordando con il direttore dell'Ufficio Postale gli accessi settimanali per il ritiro della corrispondenza.
- Alcune realtà aziendali presentano la necessità di avere in dotazione un fondo cassa. L'AG determinerà la misura della dotazione con il responsabile amministrativo, il quale dovrà periodicamente rendere il conto delle somme utilizzate.
- Il legale rappresentante, ed in sua vece il responsabile amministrativo, consegnerà quanto prima all'AG una situazione contabile aggiornata alla data del sequestro, con evidenza dei clienti e dei fornitori.

MISCELLANEOUS (II)

- È auspicabile che ci sia la possibilità di relazionarsi direttamente con il commercialista che assiste l'impresa per comprendere da terze parti il grado di autonomia ed organizzazione dell'ufficio amministrazione.
- L'esatta comprensione dei limiti operativi è essenziale anche per organizzare il monitoraggio dei flussi finanziari e così acquisire indispensabili informazioni sulla sostenibilità economico-finanziaria del *business*.
- Prima di procedere con la chiusura degli uffici e delle sedi operative l'AG **dovrà ritirare tutte le chiavi di accesso** e riconsegnare un'unica chiave al/ai dipendente/i assegnatari (con apposito verbale sottoscritto), al fine di circoscrivere la responsabilità per eventuali ammanchi o furti che dovessero verificarsi.

NEI SUCCESSIVI GIORNI…….. (I)

- Nei successivi giorni l'AG si misurerà con le ordinarie attività ed incombenze che caratterizzano l'amministrazione dell'impresa. Nella prima fase del sequestro (almeno durante i primi trenta giorni) è opportuno limitarsi a svolgere l'ordinaria amministrazione, **evitando ogni forma di allarmismo** che incrementi ancor più lo stato di fibrillazione dei soggetti che operano intorno all'impresa.

- Il comma II°, dell'art. 41 del D.Lgs 159/2011 disciplina l'attività dell'AG prescrivendo che egli debba *svolgere gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda*.

NEI SUCCESSIVI GIORNI…….. (II)

- È in facoltà del giudice - prosegue la norma - indicare con decreto motivato il limite entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
- Per l'esercizio di questo potere il giudice deve necessariamente conoscere (i) dell'attività economica svolta dall'impresa, (ii) della forza lavoro da essa occupata, (iii) della sua capacità produttiva e (iv) del suo mercato di riferimento.
- Consentire al giudice di motivare il decreto che discrimina il limite tra ordinaria e straordinaria amministrazione, implica da parte dell'AG la predisposizione di una relazione preliminare ed illustrativa degli aspetti aziendali sopra richiamati (ex art 36 – 30 giorni dalla nomina)

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (I)

- Terminata la defatigante fase iniziale l'AG dovrà, in estrema sintesi, procedere con l'accertamento del passivo a mente degli artt. 57, 58 e 59 del D.Lgs 159/2011 (procedimento che per molti aspetti ricalca le disposizioni della legge fallimentare).

- Per contrastare qualsiasi manovra fraudolenta diretta a vanificare gli effetti del sequestro, l'AG potrà ricorrere ai rimedi di diritto comune come ad esempio l'azione di simulazione o di nullità del contratto per illiceità dei motivi comuni ai contraenti o anche la non opponibilità all'amministrazione giudiziaria dei contratti non aventi data certa. Nello specifico, l'art. 52 elenca i poteri e gli astrumenti a disposizione dell'AG.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (II)

- Per quanto riguarda i contratti di finanziamento ed i contratti di leasing (essendo il contratto di leasing sostanzialmente un contratto di finanziamento) le banche e le società di leasing dovranno provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, così come i titolari di diritti reali di garanzia (es. le banche con le ipoteche)
- Viceversa, in caso specifici e particolari, potrebbero vedersi negato il diritto alla restituzione del capitale prestato, del credito residuo, ovvero del bene dato in locazione.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

LA FASE CONCLUSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

- L'AG dovrà provvedere alla liquidazione dei beni che compongono il compendio sequestrato (mobili, immobili, aziende ovvero rami di aziende).
- Al termine della liquidazione dei beni aziendali, e comunque dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'ANBSC procederà a predisporre il progetto di pagamento dei crediti e al successivo pagamento dei creditori secondo l'ordine previsto dall'art. 61 del D.Lgs 159/2011 (e comunque nei limiti di cui all'art. 53).
- All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'AG presenta il conto della gestione non prima di aver richiesto al Tribunale la liquidazione del compenso (art. 42, commi 4 e 5).

GLI ELEMENTI DI CRITICITA' (I)

- La risoluzione di questioni complesse come quelle illustrate richiede non solo una **particolare sensibilità**, oltre ad una **pregressa esperienza gestionale**, ma altresì un **approccio pressoché totale in termini di dedizione**, non dissimile (ma più gravoso e foriero di imprevisti) a quello richiesto nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, con l'aggravante che le imprese interessate da sequestri di prevenzione solitamente non dispongono di una struttura organizzativa comparabile a quella delle grandi imprese che ricorrono alla Legge Prodi ovvero alla Legge Marzano.

GLI ELEMENTI DI CRITICITA' (II)

- Non contribuisce a semplificare le attività dell'AG la lontananza rispetto alla Procura titolare delle indagini.
- Sebbene le cancellerie degli Uffici più attivi nell'ambito delle zone ad alta densità mafiosa siano ovviamente ben organizzate, ciò non toglie che molte questioni potrebbero essere più facilmente risolte con un rapporto diretto e meno formale con il giudice delegato.
- Note informative e relazioni, pur avendo il pregio di cristallizzare in modo definitivo gli argomenti ed i temi esposti, richiedono lunghi tempi di elaborazione.

Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

GLI ELEMENTI DI CRITICITA' (III)

- Nelle indagini di più ampia portata è prassi del giudice nominare un *pool* di amministratori giudiziari, chiamati ad amministrare il patrimonio di imprese individuali e collettive in via congiunta e disgiunta tra loro.
- Aspetto che per un certo verso rinfranca l'AG veneto che può così beneficiare dell'esperienza dei colleghi meridionali, ma che sconta talvolta problemi di coordinamento tra i professionisti congiuntamente nominati.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

B&L ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

federico.loda@blassociati.com

www.federicoloda.it